

## Le novità nella conversione del DL Rilancio per il non profit e gli enti di terzo settore

### Post emergenza COVID-19

Agevolazione	Per chi		Riff	Novità dalla legge di conversione
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale	Volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro	.	Art. 1, comma 4-bis	Il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

### Risorse Umane: volontariato

Agevolazione	Per chi	cosa	Riff	Novità dalla legge di conversione
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile	Enti di servizio civile universale» pubblici o privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale	Il Fondo nazionale per il servizio civile è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di aumentare la capacità di sostegno all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Art. 15, comma 1	È stato incrementato 21 milioni il fondo già previsto nel DL

### Risorse per il Terzo settore

Agevolazione	Per chi	cosa	Riff	Novità dalla legge di conversione
Aumento del Fondo del Terzo settore	Le attività di ODV, APS e fondazioni del Terzo settore	Incremento di 100 milioni di euro del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. L'incremento è destinato al sostegno delle attività delle organizzazioni di	Art. 67  Art. 72 D.Lgs. 117/2017	

		volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19		
Anticipo erogazione contributo 5 per mille anno 2019	ODV, APS, ONLUS e altri beneficiari riparto 5 per mille	L'erogazione del contributo relativo al 5 per mille dell'esercizio finanziario anno 2019, verrà effettuata entro il 31 ottobre 2020. Entro il 31 luglio 2020 verranno pubblicati gli elenchi ufficiali degli ammessi ed esclusi sul sito dell'Agenzia delle entrate.	Art. 156	
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117	Sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a: - per l'anno 2020 euro 100 milioni, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa; - per l'anno 2021 euro 20 milioni.  I contributi sono concessi in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.  <i>L'Agenzia per la coesione territoriale</i> provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.	Art. 246	<b>È stato esteso il sostegno del terzo settore anche nelle regioni Lombardia e Veneto</b>

### Sostegno alle start up innovative

Agevolazione	Per chi	cosa	Riff
Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative	Start up innovative	Per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative, oltre a quanto già disposto dalla normativa di riferimento, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.	Art. 38, comma 1  decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014

## Agevolazioni per dispositivi e adeguamento luoghi per attività da contagio COVID 19

Agevolazione	Per Chi	Cosa	Riferimento	Novità dalla legge di conversione
Acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.	Enti del terzo settore nell'esercizio delle AIG 117/17	Sono estesi anche agli enti del Terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari rispetto a quanto era stato previsto nel DL Cura Italia (beneficio limitato alle sole imprese)	Art. 77  Modifica all'Art. 43 DL Cura Italia	
Lavoro agile	Enti privati con lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni	Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.  Condizioni: - compatibilità della mansione con il lavoro agile; - assenza di altro genitore nel nucleo beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; - rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  Adempimenti: I datori del settore privato, per l'intero periodo di emergenza, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile	Art. 90	<b>È stata estesa al comma 1 la possibilità del lavoro agile anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria</b>
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	Imprese sociali	Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l'Inail promuove interventi straordinari destinati anche alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, iscritte al Registro Imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: - apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;	Art. 95	Art. 95 Comma 6-bis  <b>In via eccezionale per l'anno 2020, si determina fondo INAIL di 200 milioni di euro e viene prevista l'adozione entro il 15 settembre 2020, di un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese con modalità rapide e semplificate</b>

		<p>- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;</p> <p>- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;</p> <p>- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;</p> <p>sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p> <p>- dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.</p> <p>L'importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.</p> <p>Gli interventi coperti dai presenti contributi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</p>		
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	<b>ODV, APS e ONLUS iscritte ai rispetti registri</b> <b>Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI</b>		<b>Art. 119</b>	È stato sostituito integralmente l'art. 119 che permette anche alle ODV, alle APS, alle ONLUS e alle ASD di accedere alle detrazioni alla misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Nell'articolo si dispongono gli elementi oggetto d'intervento che possono essere portati all'utilizzo del beneficio e le relative modalità.
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore	È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Le spese devono essere per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e	<b>Art. 120</b>	

		<p>le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000).</p> <p>Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione</p>		
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti	<p>È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60%, per le spese sostenute nel 2020 fino al limite massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, con riferimento agli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti,</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo riferito al sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24 senza limiti d'imposta.</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al fornitore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.</p>	Art. 125	

## Sostegno alla liquidità degli enti

Agevolazione	Per chi	Cosa	Riff
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP	Enti non commerciali e imprese sociali (con un volume di ricavi o di compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019)	Non è dovuto: - il versamento del saldo Irap 2019 - il versamento del primo acconto 2020 Rimane fermo il versamento dell'acconto versato nel 2019. È parte degli interventi sul sostegno alla liquidità degli enti cercando di sostenerle in questo particolare e difficile momento economico	Art. 24  Art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Turi  Art. 54, comma 1 del Tuir
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Religiosi civilisticamente riconosciuti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso	Spetta un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione di immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. Il credito è commisurato all'importo versato nel corso del 2020 per i mesi di marzo, aprile, maggio. Il credito è utilizzabile: - nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; - dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.  Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.	Art. 28
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile	Enti non profit	È riconosciuta la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare le detrazioni fiscali derivanti dalle spese per interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio; b) efficienza energetica; c) adozione di misure antisismiche; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; e) installazione di impianti fotovoltaici; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici Alternativamente: - in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore (e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) - in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.  La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.	Art. 121

<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</p>	<p>Enti non profit</p>	<p>A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione) in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fitti (di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020)</li> <li>– Sanificazione (di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020);</li> <li>– Adeguamento degli ambienti di lavoro (di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020).</li> </ul>	<p>Art. 122</p>
<p>Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p>	<p>ENC con solo attività istituzionale non commerciale, e con attività commerciale non prevalente,</p>	<p>Vengono rivisti i termini di sospensione per i versamenti relativamente ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020 indicati nel Cura Italia prevedendo la possibilità di effettuare i versamenti con scadenza il prossimo 31 maggio e 30 giugno, senza interessi e sanzioni alla successiva data del 16 settembre 2019</p> <p><a href="https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2020/04/Tabella-riassuntiva-tributi-contributi-np-coronavirus.pdf">https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2020/04/Tabella-riassuntiva-tributi-contributi-np-coronavirus.pdf</a></p>	<p>Art. 127</p>
<p>Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</p>	<p>Enti proprietari e contemporaneamente gestori di immobili destinati ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence e campeggi.</p>	<p>Per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)</p>	<p>Art. 177</p>
<p>Disposizioni in tema di impianti sportivi</p>	<p>Associazioni Sportive Dilettantistiche</p>	<p>Il decreto Rilancio disciplina oltre ai rapporti di concessione degli impianti pubblici anche i rapporti contrattuali tra primati, non menzionati nel decreto Cura Italia. Con riferimento a questi ultimi il comma 3 dell'art. 216 prevede che in ragione della sospensione dell'attività sportiva e del sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone in misura che si presume pari al 50%, salvo prova contraria.</p> <p>Al comma 4, il decreto riconosce che ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, i soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto, possono presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, può rilasciare un voucher di pari valore, utilizzabile presso la</p>	<p>Art. 216</p>

		stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.	
--	--	---	--

## Misure di prevenzione per i volontari e le attività degli enti non profit

	Per Chi	Cosa	Riferimento
Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione	Tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non.	Estensione dell'obbligo di utilizzo dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le mascherine chirurgiche anche quelle prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), ai volontari sanitati e non sanitari.	Art. 66  Art. 16 DL n. 18/2020,  DPCM 31 gennaio 2020

## Fondi per le attività

### Fondi per sostegno all'assistenza e ai servizi per la disabilità

Agevolazione	Per Chi	Cosa	Riferimento	Novità dalla legge di conversione
Fondo per le non autosufficienze	Per l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura.	Incremento di 90 milioni del Fondo per le non autosufficienze per potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.	Art. 104 c.1  Art. 1 c. 1264 L. 296/2006	
Fondo "dopo di noi"	Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	È incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo "dopo di noi", al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.	Art. 104 c.2	
Istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità"	Enti gestori delle strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione	La norma prevede l'istituzione, presso il MEF, di un fondo per il 2020 di 40 mln di euro per garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, a seguito dei maggiori oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno poi definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di tale indennità.	Art. 104 c.3	<b>Art. 104 c.3 bis</b>  In via sperimentale per il 2020 e nel limite di <b>5 milioni di euro</b> il SSN provvede all' <b>erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive</b>

	di sistemi di protezione del personale e degli utenti			<p><b>amatoriali, destinate a persone con disabilità fisica.</b></p> <p>A tal fine la <b>dotazione</b> del FSN è <b>incrementata di 5 milioni di euro per il 2020.</b></p> <p>Con decreto ministeriale sono definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.</p>
--	---	--	--	---

### Fondi per i centri estivi

Agevolazione	Per Chi	Cosa	Riferimento	Novità nella legge di conversione
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa	Comuni e, come ricaduta, enti non profit che collaborano con essi per servizi educativi e centri estivi	<p>Sostegno finanziario (150 milioni di euro di incremento extra) per l'anno 2020 ai comuni, per realizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati:</p> <p>a) potenziamento di centri estivi diurni, di servizi socioeducativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa rivolti a bambini <b>fra i 0 e i 16 anni</b>, per i mesi da giugno a settembre 2020;</p> <p>b) progetti di contrasto alla povertà educativa e per implementare le opportunità culturali e educative dei minori.</p> <p>Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per la famiglia previa intesa in Conferenza Unificata.</p>	Art. 105	Alla lettera a) cambia la fascia di età, si trasforma in 0-16

### Fondi per la promozione turistica

Agevolazione	Per Chi	Cosa	Riferimento
Fondo per la promozione del turismo in Italia	Da definirsi	<p>È istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020</p> <p>Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, saranno individuati:</p>	Art. 179

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti destinatari delle risorse;</li> <li>- le iniziative da finanziare;</li> <li>- le modalità di assegnazione.</li> </ul>	
--	--	---	--

## Fondi per il sostegno alla cultura

Agevolazione	Per Chi	Cosa	Riferimento	Novità nella legge di conversione
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali	Enti che si occupano di cultura	Istituito il “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” con dotazione di <b>171,5 milioni</b> per il 2020, per sostenere librerie, editoria <b>(che sono compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore)</b> , musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di proprietà di privati. Il fondo sarà anche utilizzato per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con successivi atti normativi, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno decise le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.	Art. 183, co. 2	<b>Si abbassa la dotazione del fondo a 171,5 milioni di euro e si specifica, relativamente all'editoria, che sono compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore</b>
Fondo unico per lo spettacolo	Enti che si occupano di cultura	Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.	Art. 183, co. 5	
Estensione Art Bonus	Enti che si occupano di cultura	Estensione ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti del credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus”, DI 83/2014).	Art. 183, co. 9	
<i>Piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli</i>	Enti che si occupano di cultura	Realizzazione di una <i>“piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli”</i> al fine di <i>“sostenere la ripresa delle attività culturali”</i>	Art. 183, co. 10	

		<p>attraverso lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Estensione ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("art bonus", DI 83/2014).</p>		
<p>Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo</p>	<p>Cooperative o associazioni, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo</p>			<p>Art. 183, co. 11-quater</p> <p>Previsione di un fondo per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese, agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica. Sostegno per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 luglio) fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>
<p>Fondo Cultura</p>	<p>Enti che operano nella tutela, valorizzazione, fruizione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale</p>	<p>È previsto un fondo finalizzato alla promozione di investimenti e interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Successivo decreto stabilirà modi condizioni di funzionamento del fondo. Il fondo ha per il 2020</p>	<p>Art. 184</p>	<p>È stato aggiunto che il fondo è incrementabile anche dall'apporto dei soggetti privati al fondo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento,</p>

		dotazione di 50 milioni di euro, incrementabili da contributi di soggetti privati e dall'apporto dei soggetti privati al fondo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding		di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding
--	--	--	--	---

### Fondi per le attività sportive

Agevolazione	Per Chi	Cosa	Riferimento
Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale	Enti sportivi	<p>Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, è istituito il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" e assegnato all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.</p> <p>Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo</p>	Art. 217